

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Pietro Moscato, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1810/738pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 20.10.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell'art. 1, n. 1, CGS, nonché la Soc. Cagliari per rispondere della violazione dell'art. 4, n. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, da una parte, si eccepisce l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, n. 11, CGS e, dall'altra, se ne rileva l'infondatezza nel merito. Di conseguenza, si chiede, in via principale, la dichiarazione di improcedibilità, in subordine, il proscioglimento da ogni addebito o, in ulteriore subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Massimo Cellino: ammenda di € 15.000,00;
- per la Soc. Cagliari: ammenda di € 15.000,00.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e visionato il DVD, rileva quanto segue.

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (articoli su stampa e DVD con registrazione della gara) si evince che, durante lo svolgimento della gara Napoli-Cagliari del 27.1.2008, in occasione della realizzazione della seconda rete da parte della propria squadra, il Cellino ha proferito una espressione offensiva nei confronti dei sostenitori napoletani.

Tale comportamento è in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, n. 1, CGS, secondo il quale i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Le argomentazioni difensive dei deferiti non risultano fondate, atteso che, da una parte, le indagini sono state concluse entro la stagione sportiva 2007/2008 e, dall'altra, che il comportamento del Cellino è comunque riconducibile al suo ruolo di tesserato.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni, la Commissione rileva, in via generale, che, nel caso in questione, deve tenersi conto che il Cellino si è scusato per il comportamento tenuto.

Alla responsabilità del Presidente Cellino segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, n. 1, CGS.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere sia a Massimo Cellino sia alla soc. Cagliari la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).

(365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA' SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5714/929pf07-08/SS/en del 19.6.2008)

(367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA' SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5712/930pf07-08/SS/en del 19.6.2008)

Con nota del 19.6.2008 (n. 5712/930 pf 07-08/SS/en), il Procuratore federale deferiva a questa CD Nazionale i Sig.ri:

- Gianfranco Tomasi, Presidente della Soc. Spal 1907 SpA.;
- Paolino Marchesini, Presidente della Soc. SC Audax Dribbling;
- la società Spal 1907 SpA;
- la società SC Audax Dribbling;

per rispondere

i primi due della violazione dell'art. 1 co 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 38 comma 4 della NOIF, per aver consentito al Sig. Ferrari Danilo di svolgere attività di tecnico per due diverse società nella stessa stagione sportiva;

le società Spal 1907 SpA e SC Audax Dribbling della violazione dell'art. 4 co 1 del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri presidenti.

Contemporaneamente, con nota di identica data (n. 5714/929 pf 07-08/SS/en), il Procuratore federale deferiva gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni delle norme federali per aver consentito al sig. Fabbri Franco di svolgere l'attività di tecnico per due diverse società nella stessa stagione sportiva.

All'udienza odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei per i due presidente e quella dell'ammenda di € 2.000,00 per la soc. Spal 1907 SpA e di € 1.000,00 per la soc. SC Audax Dribbling, nonché il difensore della Spal, il quale ha chiesto il proscioglimento come da memorie difensive prodotte.

La CDN, letti gli atti del procedimento e esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.

I presenti procedimenti traggono origine da una denuncia (12.1.08) indirizzata da tal Gino Vitali, non meglio identificato, al Comitato Provinciale della FIGC di Ferrara e a quello Regionale dell'Emilia Romagna, nella quale si evidenziavano "alcune condizioni piuttosto

strane nel settore giovanile della SPAL 1907". Si affermava, tra l'altro, che il "Sig. Franco Fabbri allena gli esordienti '95 al lunedì e giovedì e ha anche la scuola calcio Audax Dribbling" e che "il Sig. Danilo Ferrari allena gli esordienti '96 al lunedì e mercoledì e ha anche la scuola calcio Audax Dribbling".

La Procura federale disponeva l'apertura di indagini tese ad accertare eventuali violazioni di norme federali commesse dai tesserati.

All'esito dell'attività istruttoria veniva riscontrato:

- quanto alla posizione del Sig. Danilo Ferrari (proc. n. 5712/930), che lo stesso, nella stagione 2007/2008, era tesserato per la Spal 1907 SpA in qualità di allenatore degli esordienti '96 e, contemporaneamente svolgeva attività nella scuola calcio per la SC Audax Dribbling;
- quanto alla posizione del Sig. Franco Fabbri (proc. n. 5714/929), che lo stesso, nella stagione 2007/2008, era ugualmente tesserato per la Spal 1907 SpA., in qualità di allenatore degli Esordienti '95 e, contemporaneamente, svolgeva attività nella scuola calcio per la società Audax Dribbling.

Il Ferrari, interrogato dall'incaricato della Procura federale nell'ambito del procedimento che lo riguarda (5712/930), rilasciava dichiarazioni nelle quali affermava, tra l'altro, la sua qualità di allenatore degli Esordienti 1996 della SPAL 1907; di essere tra i promotori della Scuola calcio Audax da circa 10/12 anni e fino alla stagione sportiva 2006/2007; di essere tesserato per la Spal 1907 nella corrente stagione in virtù della collaborazione esistente tra le due società; di recarsi una o due volte la settimana al campo di allenamento della società Audax per svolgere attività di aiuto e/o supporto all'allenatore dei "pulcini" di questa società, aiuto consistente nel dare consigli ai ragazzi e, ove necessario, anche all'allenatore; di non percepire alcun compenso né rimborso spese per tale attività; che la Spal era al corrente di tutto e nessuno dei dirigenti della società aveva mai obiettato nulla al riguardo in ragione del rapporto di collaborazione tra le due società;

Il Sig. Paolino Marchesini, presidente della Audax Dribbling, egualmente sentito dal Collaboratore della Procura, confermava sostanzialmente quanto dichiarato dal Ferrari, aggiungendo che il suo interlocutore presso la Spal era il Sig. Andrea Mangoni; che l'attività del Ferrari consisteva nel tenere lezioni tecniche con gli allenatori della Audax e spesso anche con i bambini e i genitori, che la suddetta attività del Ferrari si svolgeva settimanalmente e copriva tutto l'arco della stagione sportiva; infine che la SPAL era al corrente dell'attività del Ferrari.

Sentito in ultimo, il Presidente della Soc. Spal 1907, Gianfranco Tomasi, dichiarava di aver incontrato il Ferrari due volte, che lo stesso faceva parte del gruppo di allenatori (6/7) delle squadre giovanili della società; di non frequentare i campi di calcio delle squadre giovanili; che il dirigente che si occupava del settore era Giumini Fabrizio; di non aver mai avuto notizia, diretta o indiretta, dell'attività "esterna" del Ferrari; di nulla sapere dell'attività "esterne" del Ferrari; di nulla sapere dell'attività sportiva delle squadre giovanili della società.

Per quanto riguarda il procedimento relativo all'attività del sig. Franco Fabbri, non risultano dichiarazioni rilasciate dallo stesso, in quanto, convocato dal Collaboratore della Procura Federale, non è comparso.

È ritualmente comparso, invece, il sig. Paolino Marchesini, Presidente della SC Audax Dribbling, il quale ha innanzitutto dichiarato che il Fabbri aveva concluso al sua attività per la società da lui presieduta al termine della stagione 2005/2006 e al momento non operava; poi, in contrasto con quanto precedentemente affermato, ammetteva che il Fabbri frequentava ancora la società (il lunedì e in altre occasioni) per tenere lezione ai tecnici della Audax nonché ai bambini e ai loro genitori; che l'attività "si svolgeva" lungo l'intero arco della stagione sportiva e era gratuita; che la Spal era al corrente di tali fatti; che gli risultava che il Fabbri era l'allenatore dei "pulcini" della Spal.

È anche comparso il presidente della Spal 1907, Sig. Gianfranco Tomasi, il quale ha ribadito quanto dichiarato per la vicenda Ferrari, affermando di non essere a conoscenza dei fatti e di aver incontrato il Fabbri solo una o due volte.

Secondo la CDN esistono agli atti sufficienti elementi per affermare la piena responsabilità dei deferiti.

In particolare, le ammissioni del Ferrari e del Fabbri costituiscono la prova di un'attività tecnica prestata in favore di due diverse società (come, peraltro, accertato anche dalla Commissione disciplinare del Settore tecnico), a nulla rilevando sia il fatto di non percepire corrispettivo che gli eventuali accordi di collaborazione esistenti tra la Spal 1907 e la SC Audax Dribbling. Il Marchesini, tra l'altro, ha precisato che l'attività dei tecnici, pur limitata a interventi bi-settimanali, riguardava tutto l'arco della stagione sportiva.

Il Marchesini, inoltre, ha affermato che la Spal era al corrente della situazione, mentre il Ferrari di non aver avuto alcuna obiezione da parte dei dirigenti della Spal, società della quale, come del resto il Fabbri, risulta tesserato.

La difesa ha lungamente dissertato sul fatto che mancherebbe la prova dell'"attività di campo" dei due tecnici e delle mancata conoscenza, almeno in parte del presidente della Spal, della condotta del Ferrari e del Fabbri.

È appena il caso di ricordare che l'art. 38, co. 4, della NOIF dispone che i tecnici, nel corso della stessa stagione sportiva, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

La norma, evidentemente, non si riferisce solo all'"attività sul campo" dei tecnici, ma anche, come si è verificato nel caso di specie, ad attività diverse, sia pure di contenuto tecnico.

Ne deriva la sicura violazione delle norme contestate.

Quanto alla responsabilità dei legali rappresentanti della società, appare certamente provata sia quella del Marchesini, che ha esplicitamente ammesso di essere a conoscenza dei fatti e quindi implicitamente di averli consentiti, sia quella del Tomasi, che non ha impedito il verificarsi degli eventi pur essendo la società presieduta e i dirigenti compiutamente informati, come si evince dalle parole dei tesserati sentiti dalla Procura. La tesi difensiva "di non sapere, di non conoscere, di nulla interessarsi" non è perciò credibile e non merita accoglimento.

Consequente è l'affermazione della responsabilità delle due Società.

P.Q.M.

La Commissione delibera di infliggere:

- Gianfranco Tomasi, nella qualità di Presidente della Spal 1907 SpA, l'inibizione per mesi 3 (tre) complessivi;
- Paolino Marchesini, nella qualità di Presidente della SC Audox Dribbling, l'inibizione per mesi 3 (tre) complessivi;
- Alla società Spal 1907 SpA l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) complessivi;
- Alla società SC Audax Dribbling l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) complessivi.

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA' (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) E MIRCO BUZZETTI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008)

La Commissione Disciplinare;

letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Buzzetti Mirco della sanzione di anni tre di inibizione e a al sig. Barillà Carlo quella di anni due di inibizione, osserva quanto segue.

I documenti presenti nel fascicolo del procedimento dimostrano in maniera incontestabile l'inadempimento di cui si sono rispettivamente resi responsabili i due deferiti che non hanno tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalle società da loro rappresentate nei confronti di numerosi tesserati: e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali.

Peraltro, il sig. Barillà in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura federale ha ammesso la circostanza relativa al proprio inadempimento, rendendola vieppiù pacifica. Il sig. Buzzetti, invece, non è comparso davanti al predetto collaboratore rilevando di non essere più tesserato alla FIGC.

Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse, previa declaratoria che anche il sig. Buzzetti è sottoposto alla giurisdizione di questa Commissione giacché egli all'epoca dei fatti era tesserato, dal momento che le sue successive dimissioni dai ruoli federali non incidono sull'emanabilità della decisione ma unicamente sull'effettiva esecutività della sanzione, la cui materiale applicazione non è immediatamente possibile.

P. Q. M.

La Commissione delibera di infliggere al sig. Buzzetti Mirco la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi quattro e al sig. Barillà Carlo quella dell'inibizione per anni uno.

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA' ASD CAMPOBELLO (nota n. 2/1083pf/07-08/AM/en del 1.7.2007)

La Commissione Disciplinare;

letto il deferimento, esaminati gli atti, ivi compresa la nota difensiva depositata dai deferiti e quanto a essa allegato, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Caruso Giuseppe della sanzione di mesi sei di inibizione e alla ASD Campobello quella dell'ammenda di €5.000,00, osserva quanto segue.

I documenti presenti nel fascicolo del procedimento dimostrano in maniera incontestabile l'inadempimento di cui si è reso responsabile il sig. Caruso, che non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società da lui rappresentata nei confronti dei tecnici e del calciatore: e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali.

Peraltro, il nuovo Presidente della società, con nota inviata al collaboratore della Procura federale, ha ammesso la circostanza, rendendola vieppiù pacifica, ribadendo poi tale ammissione in sede di nota difensiva, seppur invocando le difficoltà finanziarie in cui da molto tempo si dibatte il sodalizio e provando di aver, seppur tardivamente, adempiuto all'obbligazione posta a carico della società.

Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare del suddetto deferito in ordine alla contestazione a lui mossa, siccome, *de plano*, quella diretta della ASD Campobello per il fatto commesso dal suo Presidente.

La circostanza che, una volta comunicato il deferimento, sia stato effettuato l'integrale pagamento del dovuto non può essere considerata una scriminante. Tuttavia, di tale operoso ravvedimento, siccome del generale comportamento di fattiva collaborazione tenuto nel corso dell'intero procedimento da parte del sig. Caruso, deve tenersi conto nella determinazione delle sanzioni, da quantificarsi in considerazione di quanto sancito dall'art. 8, co. 9 e 10, CGS (ex art. 7, co. 6 bis e 7, CGS allora vigente).

P. Q. M.

La Commissione delibera di infliggere al sig. Caruso Giuseppe la sanzione di mesi sei di inibizione e alla Soc. ASD Campobello quella della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 13 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete